



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
*Anno 2010*

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, riunitesi il giorno 18 settembre 2013 presso la Sede Centrale dell'Ente,

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, separata sezione dei professionisti degli enti pubblici non economici, stipulato il 1° agosto 2006;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, parte economica 2004/2005, sottoscritto il 1° agosto 2006;

Visto l'art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;

VISTA la nota DPF 0035519 P-4.17.1.14.5 del 26 luglio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso con le condizioni e precisazioni espresse dal Dipartimento stesso e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP n. 29610 del 21 giugno 2013,

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2010 nel testo allegato.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.



LA RAPPRESENTANZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE

LE DELEGAZIONI  
SINDACALI



Automobile Club d'Italia

**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
**PER I PROFESSIONISTI**  
**ANNO 2010**



Via Marsala 8, 00185 Roma  
T +39 06 49981  
C.F. 00493410583 - P. IVA 00907501001  
www.aci.it



ART. 1  
PRINCIPI GENERALI

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l'autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI. In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità *strategica e comunicativa* – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e dalla Direzione in cui operano, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

All'interno di ciascuna delle aree professionistiche "legale", "tecnica" e "statistica" individuate dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, il Coordinatore, in coerenza con l'art. 83 del CCNL 2002-2005 ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti ed i principi in esso richiamati dall'art. 78 del citato CCNL, cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come *primus inter pares*. Nell'ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona istituzionalmente con il Direttore centrale di riferimento, al fine di assicurare coerenza dell'attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività della Direzione e dell'Ente.





AMBITO DI APPLICAZIONE  
ART. 2

Le disposizioni che seguono si applicano al Personale ricompreso nell'Area dei Professionisti dell'ACI.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI  
ART. 3

Ferma restando la posizione dei professionisti nell'ambito dell'ACI, le parti riconfermano l'attuale sistema di relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente e della Direzione in cui operano per il miglioramento dell'attività istituzionale sotto il profilo del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria secondo la normativa vigente all'art. 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il quadro delle relazioni mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia dell'azione. A tal fine il sistema garantisce alle rappresentanze sindacali della categoria un'adeguata e costante presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale, e con apposite sessioni sarà definito il quadro di riferimento delle forme di partecipazione di cui al C.C.N.L. vigente.



COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO  
ART. 4

Per l'anno 2010 è confermata la disciplina all'art. 6 del CCI 2009 per il personale dell'Area dei professionisti.

Il fondo per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 250.439,98.

Si recepisce il dettato contrattuale richiamato all'art. 101 co. 3 – C.C.N.L. 2002-2005 Area VI Sezione Professionisti ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti, che ipotizza la possibilità in sede di contrattazione integrativa della erogazione ai professionisti, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico accessorio, di un'unica indennità di funzione professionale, ripartita per Aree specifiche ferme restando l'indennità legale e l'indennità di coordinamento.

Le eventuali risorse del fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

Il fondo è reso operativo a decorrere dall'1.1.2010, ed è destinato ai seguenti istituti:

1) INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE ( € 193.115,64)

- Il compenso in oggetto su base mensile è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi l'anno su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.
- I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto sono promossi o autorizzati dall'Amministrazione secondo i seguenti criteri generali:
  - a) I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
  - b) I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere



Automobile Club d'Italia

ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;

- c) I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

L'erogazione della indennità è connessa alla verifica dell'effettiva assunzione di responsabilità in base alle relazioni dei rispettivi Coordinatori di Area nonché alla partecipazione dei Professionisti alle iniziative di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle promosse dall'Amministrazione stessa.

## 2) INDENNITA' LEGALE ( € 16.674,24 )

Compete ai professionisti dell'area legale, è determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del biennio economico 2006/2007 e art. 10 comma 2 del biennio economico 2008/2009 in € 5.833,56 annue lorde in relazione all'albo degli avvocati.

## 3) INDENNITA' COORDINAMENTO

La relativa indennità prevista dall'art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 1994/1997 ammonta a complessivi € 14.188,56.

\*\*\*

## 4) RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La retribuzione di risultato per l'anno 2010 sarà erogata sulla base dei parametri di valutazione e con le modalità previste all'art. 6 punto 4 del CCI 2009 per l'area dei professionisti.

L'erogazione della retribuzione di risultato avviene terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2010 e misurati secondo i risultati riportati nei documenti di consuntivazione resi dalle strutture di riferimento, in coerenza con la disciplina recepita dell'art.90, comma 1 lett. c)del CCNL 1994/1997.